



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per gli affari esteri

2014/0005(COD)

2.7.2015

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))

Relatore per parere: Barbara Lochbihler

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il riesame del regolamento mira a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'UE di leader e attore mondiale responsabile nella lotta contro la pena di morte e per l'eliminazione della tortura. Il progetto di parere è volto a rafforzare le disposizioni relative ai servizi ausiliari connessi al trasferimento di merci, nonché sul transito, l'assistenza tecnica e la promozione commerciale. In conformità con la posizione ripetutamente espressa dal Parlamento, esso mira a introdurre clausole mirate sull'uso finale affinché gli Stati membri vietino o sospendano il transito di articoli legati alla sicurezza non elencati negli allegati II e III che chiaramente sono utilizzabili, nella pratica, solo a fini di pena capitale, tortura o altri maltrattamenti, o riguardo al cui transito sussistano fondati motivi di ritenere che sarebbero facilitate o eseguite pene capitali, tortura o altri maltrattamenti. Esso propone inoltre di creare un gruppo di coordinamento sulle apparecchiature e di introdurre un meccanismo di riesame periodico e un regime di condivisione delle informazioni e di relazioni più sistematico, al fine di rafforzare il controllo del regolamento e la sua efficace attuazione.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) È opportuno introdurre una clausola mirata relativa all'uso finale affinché gli Stati membri sospendano o vietino il trasferimento di articoli legati alla sicurezza non elencati negli allegati II e III che chiaramente sono utilizzabili, nella pratica, solo a fini di pena capitale, tortura o altri maltrattamenti, o riguardo al cui trasferimento sussistano fondati motivi di ritenere che sarebbero facilitati o eseguiti pene capitali, tortura o altri maltrattamenti. Le competenze attribuite dalla clausola mirata relativa all'uso finale non dovrebbero essere estese ai medicinali che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1– punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera f

Testo in vigore

‘f) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

Emendamento

a bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio, ***uso*** o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;"

Motivazione

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'articolo 2, lettera f) - che non è stata ripresa nella proposta della Commissione. Esso intende aggiungere la parola "uso" per precisare la definizione di "assistenza tecnica".

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera k – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, la ***sola*** fornitura di servizi ausiliari è ***esclusa da*** questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, la fornitura di servizi ausiliari è ***inclusa in*** questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera l

Testo della Commissione

l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro *dell'Unione* che presti i servizi definiti alla lettera k) *dall'Unione verso il territorio di un paese terzo*;

Emendamento

l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro *o cittadino di uno Stato membro dell'Unione*, che presti i servizi definiti alla lettera k);

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione

m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) *dall'Unione verso il territorio di un paese terzo*;

Emendamento

m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f);

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera r bis(nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r bis) "transito": il trasporto di merci non

provenienti dall'Unione, che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano verso una destinazione all'esterno dell'Unione;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nel territorio doganale della Comunità di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate nell'allegato II.

Emendamento

(2 bis)l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

‘1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

E' fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nel territorio doganale della Comunità di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate nell'allegato II.

È vietato il transito delle merci elencate nell'allegato II attraverso il territorio doganale dell'Unione."

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo -4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

"Articolo -4 bis

Divieto di commercializzazione e

promozione

Sono rigorosamente vietate la commercializzazione e la promozione all'interno dell'Unione delle merci elencate nell'allegato II da parte di imprese o di singoli registrati nell'Unione o fuori di essa a fini di trasferimento. Tali attività di commercializzazione e promozione comprendono quelle effettuate mediante forme intangibili, segnatamente via internet. Sono rigorosamente vietati altresì altri servizi ausiliari, compresi il trasporto, la prestazione di servizi finanziari, l'assicurazione e la riassicurazione."

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. *Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco.*

Emendamento

Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. *È richiesta un'autorizzazione di transito per le merci elencate all'allegato III solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri devono condurre appropriate attività di divulgazione in modo che tutte le imprese che promuovono materiale di sicurezza nonché quelle che organizzano fiere commerciali o altri eventi in cui si promuove detto materiale siano messe al corrente del presente regolamento e degli obblighi derivanti per le stesse.

Motivazione

L'emendamento è volto a modificare una disposizione dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del testo in vigore.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione. ***È fatto inoltre divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire istruzioni, consigli o formazione o di trasmettere conoscenze o competenze operative che possano contribuire alla commissione di***

esecuzioni giudiziarie, tortura o altri maltrattamenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Dopo l'articolo 7 bis è inserito il seguente articolo:

Articolo 7 bis bis

Clausola mirata sull'uso finale

- 1. Uno Stato membro vieta o sospende il trasferimento di un articolo legato alla sicurezza non elencato nell'allegato II e III che chiaramente è utilizzabile, nella pratica, solo a fini di pena capitale, tortura o altri maltrattamenti, o riguardo al cui transito sussistano fondati motivi di ritenere che con il trasferimento di tale articolo sarebbe facilitata l'esecuzione di pene capitali, tortura o altri maltrattamenti.*
- 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi.*
- 3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.*
- 4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.*
- 5. La Commissione determina se gli articoli di cui al paragrafo 1 debbano*

essere aggiunti nell'allegato pertinente in modo che il loro trasferimento sia vietato o sia sottoposto ad autorizzazione.

6. Le competenze attribuite dalla clausola mirata relativa all'uso finale non devono essere estese ai medicinali che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte."

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III bis sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. ***Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco.***

Emendamento

1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III bis sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. ***È richiesta un'autorizzazione di transito per le merci elencate all'allegato III bis solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese

Emendamento

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese

terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III bis, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.”

terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III bis, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione. ***È fatto inoltre divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire istruzioni, consigli o formazione o di trasmettere conoscenze o competenze operative che possano contribuire alla commissione di esecuzioni giudiziarie.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

Emendamento

6. In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci. ***Tali informazioni devono essere rese accessibili su richiesta a un organismo di controllo indipendente quale un meccanismo nazionale di prevenzione creato ai sensi del protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o un'istituzione nazionale per i diritti umani in uno Stato membro.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo in vigore

‘1. Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione **e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni** sulle misure prese a norma del presente regolamento e **comunicarsi** le informazioni pertinenti di cui **dispongono** in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

Emendamento

(12 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Fatto salvo l'articolo 11, **ciascuno Stato membro informa** la Commissione sulle misure prese a norma del presente regolamento e **comunica** le informazioni pertinenti di cui **dispone** in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate **e le informazioni connesse alle misure attuate in base alla clausola mirata sull'uso finale. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.**”

Motivazione

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'articolo 13, paragrafo 1 - che non è stata ripresa nella proposta della Commissione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) All'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo:

"La Commissione mette a disposizione del pubblico la propria relazione annuale, compilando le relazioni annuali pubbliche di attività presentate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3."

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo -15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo -15 bis

Gruppo di coordinamento

1. È istituito un gruppo di coordinamento presieduto da un rappresentante della Commissione, a cui ciascuno Stato membro nomina un rappresentante. Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il gruppo di coordinamento, in cooperazione con la Commissione, adotta le misure appropriate per stabilire un meccanismo di cooperazione diretta e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali disparità nell'esecuzione dei controlli delle esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti possano portare a uno sviamento degli scambi.

3. Il presidente del gruppo di coordinamento consulta, ogniqualvolta lo ritenga necessario, gli esportatori, gli intermediari e gli altri soggetti interessati dal presente regolamento, compresi rappresentanti della società civile.

4. Il gruppo di coordinamento può ricevere informazioni e proposte connesse all'efficacia del regolamento dall'insieme della società civile con esperienza nel

campo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 quater

Testo della Commissione

Emendamento

(15 quater) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 quater

Riesame dell'attuazione

- 1. Ogni tre anni essa riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per elaborare tale relazione.*
- 2. Tale riesame include le decisioni nazionali in materia di autorizzazioni adottate dagli Stati membri, la comunicazione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri, i meccanismi di notifica e consulenza tra gli Stati membri, come pure la promulgazione e l'esecuzione. La procedura di riesame deve analizzare il funzionamento dei regimi di sanzione introdotti dagli Stati membri e valutare se tali regimi siano efficaci, proporzionali e dissuasivi.*
- 3. Un parte dedicata di questa relazione offrirà altresì una panoramica delle attività, degli esami e delle consulenze del gruppo di coordinamento, che sarà soggetta all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato II – tabella 1 – colonna 2 – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) All'allegato II, dopo il punto 2.2, sono aggiunti i seguenti punti:

"2.2 bis Manganelli a scarica elettrica a contatto diretto, storditori elettrici (taser) e scudi a scarica elettrica a fini di applicazione della legge

2.2 ter Cappucci per prigionieri a fini di applicazione della legge

2.2 quater Tenaglie per il controllo di prigionieri"

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – punto 1.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a bis) All'allegato III, dopo il punto 1.3, è inserito il seguente punto:

"1.3 bis Sedie, tavole e letti dotati di dispositivi di contenzione"

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 – lettera -a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – punto 2.1

Testo in vigore

"2.1. **Armi** portatili a scarica elettrica, **capaci di colpire una sola persona per scarica**, tra cui, ma non esclusivamente, **manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)**

Note:

1. Questa voce non **sottopone ad autorizzazione** le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica **di cui alla voce 2.1** dell'allegato II.

2. Questa voce non **sottopone ad autorizzazione** i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

Emendamento

(-a ter) All'allegato III, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

Dispositivi portatili a scarica elettrica, tra cui, ma non esclusivamente storditori elettrici (taser) **con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.**

Note:

1. Questa voce non **include** le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica **descritti ai punti 2.1 e 2.2 bis** dell'allegato II.

2. Questa voce non **include** i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

Motivazione

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'allegato III, punto 2 - che non è stata ripresa nella proposta della Commissione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 – lettera -a quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – punto 2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a quater) All'allegato III, dopo il punto 2.3, sono inseriti i seguenti punti:

**"2.3 bis Apparecchi acustici antisommossa e per il controllo della folla
2.3 ter Armi a onde millimetriche".**

PROCEDURA

Titolo	Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Riferimenti	COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 15.1.2015
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 15.1.2015
Relatore per parere Nomina	Barbara Lochbihler 3.12.2014
Approvazione	29.6.2015
Esito della votazione finale	+: 45 –: 2 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa